

Sogaer Spa
VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 27 giugno 2023, presso la sede di Confindustria Sardegna Meridionale, si sono incontrati:

- la Sogaer Spa rappresentata da Marino Piga e Luciano Pischedda;
- la Confindustria Sardegna Meridionale, in persona di Andrea Porcu;
- le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti UIL nella persona dei segretari Alessio Salis, Michele Palenzona, William Zonca e Michele Deias;
- le RSA aziendali Fabio Pilloni, Paola Pinna, Alessio Maccioni

Società, Confindustria Sardegna Meridionale e Organizzazioni Sindacali sono anche denominate di seguito "Parti".

Premesse

- Le Parti, attraverso l'accordo datato 16 aprile 2012, hanno sperimentato un efficace modello di regolamentazione della reperibilità in azienda capace di assicurare, mediante la valorizzazione del personale interno, la continuità e la funzionalità degli impianti;
- Nel corso delle ultime settimane, a seguito di molteplici incontri di confronto e approfondimento, su istanza delle OO.SS., le Parti hanno condiviso l'opportunità di rinnovare il predetto accordo al fine di migliorare il trattamento economico e renderlo più aderente alle mutate esigenze operative, tecniche e organizzative aziendali;
- L'istituzione del servizio di reperibilità garantirà, sulla base delle regole di seguito stabilite, la disponibilità del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato telefonicamente, fuori dal proprio orario di lavoro, anche in vista di una eventuale prestazione da eseguire nel luogo di lavoro;
- Su tale presupposti, in linea con quanto stabilito all'art. G9 del CCNL del trasporto aereo – parte specifica gestori aeroportuali, le Parti hanno concordato e definito la seguente complessiva regolamentazione della prossimità presso la Sogaer Spa.

Contenuti dell'accordo

1. Preavviso e sistema di turnazione

La reperibilità sarà gestita in azienda attraverso un sistema di turnazione mensile che garantisca, ove opportuno, di poter apportare le necessarie modifiche al criterio di pari ripartizione dei turni di reperibilità. Il lavoratore, ove interessato, deve partecipare alle turnazioni e sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore.

I turni di reperibilità saranno distribuiti, in linea di principio, nel rispetto del criterio di ripartizione in egual misura tra tutti i lavoratori con mansioni simili, fermo restando che eventuali impedimenti daranno luogo alla redistribuzione del turno.

2. Trattamento economico

A fronte della disponibilità ad essere rintracciato fuori dall'orario di lavoro in vista di una eventuale prestazione lavorativa e, eventualmente, a raggiungere nel tempo necessario il luogo di lavoro per eseguire la prestazione richiesta, viene riconosciuta al lavoratore una indennità da calcolarsi sul minimo tabellare, indennità di contingenza, E.D.R. e scatti di anzianità, e differenziato in base alle fasce di reperibilità come di seguito riportate:

- 14% della quota oraria per le ore diurne, dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
- 19% della quota oraria per le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 08.00;
- 24% della quota oraria per le giornate festive, domenicali e di riposo.

L'indennità di reperibilità, così come determinata, è esclusa dalla base di computo utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali aventi riflessi retributivi quali, a mero titolo esemplificativo, TFR, 13^a e 14^a mensilità, ferie, indennità.



La reperibilità garantita durante il giorno di riposo o la giornata festiva non fa insorgere il diritto a un riposo compensativo né ad un compenso equivalente a quello spettante in caso di svolgimento della prestazione lavorativa.

3. Modalità intervento

L'intervento richiesto a seguito della chiamata in reperibilità potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) **Intervento effettuato con mezzi telematici o telefonici:** in questo caso si procederà all'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario da riconoscere sulla base dell'effettiva durata della prestazione svolta. Inoltre, in aggiunta, verrà riconosciuto al lavoratore un trattamento economico ulteriore quantificato in n. 2 ore di lavoro straordinario per ogni turno di reperibilità stabilito, la cui relativa maggiorazione verrà applicata in coincidenza della fascia oraria in cui si svolge effettivamente l'intervento.
- b) **Intervento sul luogo di lavoro:** in questo caso si procederà all'applicazione delle disposizioni in materia di chiamata in servizio, al pagamento di tutte le indennità contrattualmente previste per la normale prestazione lavorativa, il buono pasto ed il rimborso chilometrico.

4. Intervento durante la fascia oraria 20:00 – 08:00.

Qualora, a seguito della chiamata in reperibilità, l'intervento effettivo sul luogo di lavoro del lavoratore interessasse la fascia oraria 20:00 – 08:00, in aggiunta a quanto stabilito dal precedente punto b), al lavoratore verrà riconosciuto un trattamento economico ulteriore quantificato in n. 1 ora di lavoro straordinario.

5. Decorrenza e clausole finali

La regolamentazione della reperibilità, come sopra delineata e concordata, decorre dalla data odierna.

In linea con le consolidate relazioni sindacali all'interno dell'azienda, le Parti istituiscono un sistema di monitoraggio del presente accordo per verificarne le modalità di applicazione ed efficacia. Su tale presupposto, su richiesta delle Parti, potrà essere calendarizzato apposito incontro di confronto.

Con il presente accordo le Parti hanno inteso modificare e aggiornare la policy aziendale in tema di reperibilità. Per tali ragioni, l'accordo del 16/04/2012 si intende superato e sostituito.

Letto, scritto e confermato

Sogaer Spa



Confindustria Sardegna Meridionale


FILT CGIL, FIT CISL, ULTRASPORTI

 
 
RSA



